

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

Richieste, autorizzazioni e omologazioni dei tornei

1 Manifestazioni di competenza della F.S.I.

- 1.1** Sono di competenza della Federazione Scacchistica Italiana tutte le competizioni che iniziano tra il 1° giugno e il 30 settembre, ad eccezione di quelle di cui agli Art.2.2 e 2.3.
- 1.2** Inoltre, sono di competenza della Federazione Scacchistica Italiana, indipendentemente dal periodo di svolgimento:
 - a) i tornei chiusi validi per i titoli FIDE;
 - b) il Campionato Italiano a Squadre, tranne la serie Promozione;
 - c) la fase finale dei Giochi Sportivi Studenteschi;
 - d) le fasi nazionali di tutti i campionati F.S.I.
- 1.3** La Commissione Calendario si riserva di delegare agli Organi Regionali l'autorizzazione delle manifestazioni di interesse locale che si svolgono nel periodo di competenza della F.S.I.

2 Manifestazioni di competenza degli Organi Regionali

- 2.1** Sono di competenza degli Organi Regionali (Comitati o Delegati Regionali) tutte le competizioni che iniziano tra il 1° ottobre e il 31 maggio, ad eccezione di quelle di cui all'Art.1.2.
- 2.2** Inoltre, sono di competenza degli Organi Regionali, indipendentemente dal periodo di svolgimento, la serie Promozione del Campionato Italiano a Squadre e le fasi provinciali e regionali, ove previste, di tutte le competizioni di cui all'Art. 1.2, se non altrimenti previsto dai rispettivi regolamenti.
- 2.3 Tornei con le regole del gioco rapido e lampo**

Sono di competenza degli Organi Regionali anche i tornei che adottano il regolamento del gioco rapido e lampo per i quali gli organizzatori desiderano ottenere il riconoscimento dalla F.S.I., qualunque sia il periodo di svolgimento.

 - 2.3.1** Le relative richieste devono essere inviate all'Organo Regionale di competenza nei tempi e con le modalità da esso stabilite, nel rispetto delle normative federali.
 - 2.3.2** Se un'autorizzazione non viene concessa, l'Organo Regionale deve darne comunicazione all'organizzatore entro 15 giorni dalla richiesta, salvo diverso regolamento approvato dal Comitato Regionale competente, e comunque almeno 20 giorni prima dello svolgimento del torneo, motivando le ragioni del provvedimento. Copia del provvedimento deve essere inviata anche all'omologatore dell'Elo Rapid, al quale spetta il parere finale.
 - 2.3.3** Se l'organizzatore non riceve alcuna comunicazione dall'Organo Regionale competente entro i tempi previsti, il torneo si intende approvato. L'Organo Regionale, dopo aver autorizzato la richiesta, provvede a pubblicarla nel Calendario Nazionale.

3 Designazioni arbitrali

- 3.1** Le Designazioni Arbitrali devono essere effettuate direttamente dalla Commissione Arbitrale Federale per le competizioni autorizzate dalla F.S.I. e dal Fiduciario Regionale Arbitri per le competizioni autorizzate dagli Organi Regionali.

4 Manifestazioni indette da Organi Internazionali

- 4.1** Le candidature per le manifestazioni indette da Organi Internazionali, come la F.I.D.E. o l'E.C.U., devono essere inviate con congruo anticipo alla Segreteria Federale e preventivamente autorizzate dal Consiglio Federale della F.S.I.

5 Richieste di autorizzazione di competenza della F.S.I.

5.1 Competizioni di cui all'Art.1.1 5.1.1

5.1.1 Si raccomanda di inviare agli uffici della F.S.I. le richieste di autorizzazione di tutte le competizioni di cui all'Art.1.1 almeno tre mesi prima della data di inizio delle stesse e comunque non più di 50 giorni prima della data di inizio della manifestazione. In caso di ritardo, la Commissione Calendario si riserva di non autorizzare le competizioni.

5.1.2 Le richieste possono essere così presentate:

- a) a mano, consegnandole alla Segreteria della F.S.I.;
- b) via e-mail o fax, dove fa fede la data di invio;
- c) tramite posta ordinaria, dove fa fede la data di ricevimento, a meno che della richiesta non sia stato anticipato l'invio tramite fax o e-mail entro il termine stabilito.

5.1.3 Alla richiesta deve essere allegato:

- a) il modulo "Richiesta preventiva di autorizzazione torneo", debitamente compilato;
- b) una copia del bando della competizione, se già disponibile.

5.1.4 Copia della richiesta deve essere inviata anche all'Organo Regionale di competenza.

5.2 Competizioni di cui all'Art.1.2

5.2.1 Le offerte di organizzazione relative alle competizioni di cui all'Art.1.2 devono essere inviate agli uffici della F.S.I. entro i termini indicati nello Scadenario Federale, pubblicato sul sito della F.S.I., e possono essere così presentate:

- a) a mano, consegnandole alla Segreteria della F.S.I.;
- b) via e-mail o fax, dove fa fede la data di invio;
- c) tramite posta ordinaria, dove fa fede la data di ricevimento, a meno che della richiesta non sia stato anticipato l'invio tramite fax o e-mail entro il termine stabilito.

5.2.2 All'offerta deve essere allegato il Modulo di candidatura, ove previsto, nel quale sono indicate le norme cui debbono attenersi gli organizzatori della competizione.

5.2.3 Le competizioni vengono autorizzate e assegnate dal Consiglio Federale della F.S.I. valutando le diverse offerte pervenute.

6 Richieste di autorizzazione di competenza degli Organi Regionali

6.1 Le richieste di autorizzazione di tutte le competizioni di cui all'Art.2.1 devono essere inviate all'Organo Regionale di competenza con le modalità da esso stabilite, nel rispetto delle normative federali.

6.2 Copia della richiesta deve essere inviata anche agli uffici della F.S.I.

7 Requisiti minimi dei tornei

7.1 Possono essere autorizzate tutte le competizioni indicate nell'Art.5.1 del Regolamento Tecnico Federale conformi ai requisiti previsti dal regolamento medesimo. Inoltre, ad eccezione delle competizioni di cui agli Art.1.2, 2.2 e 2.3, l'autorizzazione può essere concessa solo a condizione che:

- a) lo svolgimento dell'intera competizione, o di un singolo torneo in essa incluso, non sia vincolato a un numero minimo di partecipanti;
- b) il montepremi di classifica non sia vincolato al numero dei partecipanti;
- c) la partecipazione alla competizione non sia vincolata in alcun modo a determinate condizioni di soggiorno.

8 Autorizzazioni di competenza della F.S.I.

8.1 Le competizioni di cui all'Art.1.1 e conformi ai requisiti indicati nell'Art.7 devono essere

preventivamente autorizzate dalla Commissione Calendario della F.S.I., sentito il parere dell'Organo Regionale di competenza.

- 8.2 La Commissione Calendario provvede a pubblicare tutte le competizioni da essa autorizzate nel Calendario Nazionale.
- 8.3 Se un'autorizzazione non viene concessa, la Commissione Calendario della F.S.I. deve motivare e notificare per iscritto le ragioni del provvedimento all'organizzatore e all'Organo Regionale di competenza.
- 8.4 La FSI si riserva di chiedere all'organizzatore (dopo avere valutato: A – la capacità dell'organizzatore di curare il puntuale svolgimento della manifestazione; B – la condotta tenuta dal medesimo in occasione dell'organizzazione di precedenti tornei) il versamento di un importo di garanzia compreso tra 300 e 1000 Euro, in base all'entità del montepremi, non restituibile in caso di mancato svolgimento della competizione, ma detraibile -dall'importo di omologazione dovuto- nel caso di puntuale svolgimento della competizione stessa. La richiesta dell'importo di garanzia viene deliberata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Calendario.
- 8.5 L'organizzatore deve inviare non appena possibile, e comunque prima della sua diffusione, almeno 3 copie del bando definitivo della competizione alla Segreteria della F.S.I.

9 Autorizzazioni di competenza degli Organi Regionali

- 9.1 Le competizioni di cui all'Art.2.1 e conformi ai requisiti indicati nell'Art.7 vengono autorizzate dall'Organo Regionale di competenza con le modalità da esso stabilite, nel rispetto delle normative federali.
- 9.2 Ogni Organo Regionale provvede a pubblicare tutte le competizioni da esso autorizzate nel calendario nazionale. La pubblicazione delle competizioni valide per le variazioni Elo FIDE deve essere tassativamente effettuata almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione. In caso di contrario, al Comitato Regionale verrà comminata una sanzione di 50 euro per ogni torneo inserito in ritardo, dove per torneo si intende ogni singolo torneo che compone una manifestazione (per esempio, in una competizione composta da un torneo A e un torneo B, l'importo della sanzione sarà di 100 euro). L'importo verrà detratto dal contributo annuale versato dalla FSI all'Organo Regionale.
- 9.3 Se un'autorizzazione non viene concessa, l'Organo Regionale deve motivare e notificare per iscritto le ragioni del provvedimento all'organizzatore e alla Commissione Calendario, alla quale spetta il parere finale.
- 9.4 La Commissione Calendario della F.S.I., sentito il parere dell'Organo Regionale di competenza, ha la facoltà di annullare un'autorizzazione concessa dallo stesso. I motivi del provvedimento devono essere comunicati per iscritto all'organizzatore e all'Organo Regionale. L'autorizzazione può essere annullata solo se mancano più di 20 giorni dalla data di inizio della competizione.

10 Versamento delle tasse di omologazione

- 10.1 I tornei vengono omologati dalla F.S.I. secondo le modalità previste dall'Art. 5.2 del Regolamento Tecnico Federale.
- 10.2 La tassa di omologazione viene fissata annualmente dal Consiglio Federale ed è indicata sul Prontuario Federale pubblicato sul sito della F.S.I.
- 10.3 Una copia del bollettino di versamento deve essere inviata dall'organizzatore agli uffici della F.S.I. e all'Organo Regionale di competenza entro 10 giorni dal termine della competizione.
- 10.4 La copia del bollettino di versamento deve essere recapitata agli uffici della F.S.I. con consegna a mano oppure tramite posta, fax o e-mail, nel qual caso fa fede la data di invio.